



Pro Natura Piemonte

Via Pastrengo 13 - 10128 Torino - Tel. 011/50.96.618 - Fax: 011/50.31.55

e-mail: torino@pro-natura.it
PEC: pronatura.torino@pec.it

Internet: <http://torino.pro.natura.it>

Orario: lunedì – venerdì 14-19



Organizzazione Regionale
della Federazione
Nazionale Pro Natura

Associazione con personalità giuridica
(Deliberazione Giunta Regionale
del Piemonte N. 5-4179 del 25 marzo 1986)

Codice Fiscale: 80090160013

Consiglio Regionale del Piemonte
III Commissione
terzacommissione@cr.piemonte.it

Torino, 10 marzo 2016

Oggetto: consultazioni su pdl e ddl in materia venatoria

Pro Natura Piemonte accoglie con soddisfazione la possibilità che il Piemonte, dopo 4 anni, torni ad avere una propria legge sulla caccia, dopo che quella precedente (la n. 70 del 1996) era stata abrogata all'unico e antidemocratico scopo di impedire l'effettuazione del referendum regionale, legittimamente richiesto da 60.000 elettori nel lontano 1987, ma mai effettuato per le politiche ostruzionistiche attuate dalla Regione medesima. La mancanza di una legislazione regionale ha fatto sì che anche in Piemonte, in questi ultimi anni, entrasse in vigore la normativa nazionale, molto più permissiva e ovviamente priva di riferimenti alla specifica situazione ambientale, faunistica e sociale della nostra Regione.

In considerazione della vicenda referendaria, i cui risvolti di democrazia e rispetto dei diritti della popolazione presentano aspetti decisamente imbarazzanti per le istituzioni regionali, la scrivente Associazione ritiene che l'unica possibilità politicamente e moralmente corretta sia l'approvazione della pdl n. 196, la quale, in effetti, recepisce integralmente i quesiti referendari e la cui adozione è l'unica via legalmente percorribile per impedire la consultazione popolare.

Seguono le osservazioni puntuali ai tre documenti in consultazione.

OSSERVAZIONI SUL DDL N. 182 “TUTELA DELLA FAUNA E GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA IN PIEMONTE”

Considerazioni di carattere generale

Il ddl si configura soprattutto come una “legge-delega”, che si limita a fissare principi molto generali e demanda a successivi provvedimenti della Giunta la definizione degli aspetti più caratterizzanti l'attività venatoria: ad esempio specie cacciabili, periodi di caccia, definizione dei carnieri, ecc. Sono infatti ben 13 i regolamenti di attuazione che la Giunta Regionale dovrà approvare (Art. 5) per poter regolamentare l'attività venatoria: ad essi vanno ovviamente aggiunti il calendario venatorio ed i piani per il prelievo di determinate specie. Appare evidente come tale scelta sia stata suggerita soprattutto dalla volontà di impedire che, su un testo più preciso, possa essere riproposto il quesito del referendum del 1988, possibilità questa esplicitamente affermata in una delle numerose sentenze che hanno contraddistinto l'ormai quasi trentennale vicenda referendaria. Tuttavia, ci pare che lasciare alla Giunta Regionale il compito di stabilire le più importanti norme per l'esercizio venatorio rappresenti un atto di scarsa democrazia, trasparenza e partecipazione. Inoltre, il ddl non esprime in modo chiaro quali debbano essere i presupposti su cui basare la definizione del calendario venatorio: ad

esempio prevedere la possibilità di prelievo solamente a specie che presentano dinamiche di popolazioni positive, oppure la cui diffusione in Piemonte copre tutta quella potenziale, ecc. Da segnalare inoltre che la mancata definizione per legge delle specie cacciabili innescherà quasi certamente una infinita serie di ricorsi amministrativi, presentati dalle associazioni venatorie (in caso di mancata inclusione di specie comprese nell'elenco di cui alla Legge 157/92) oppure da quelle ambientaliste (nel caso opposto di inclusione di specie che invece meriterebbero una tutela).

Come affermato, il ddl non accoglie alcuna delle richieste contenute nel quesito referendario del 1988 e che, causa la politica ostruzionistica della Regione, non ha mai potuto essere sottoposto al giudizio degli elettori. Addirittura, all'unico e dichiarato scopo di evitare il referendum, nel 2012 si decise di abrogare la Legge Regionale in materia di caccia allora vigente (la n. 70 del 1996), andando così in direzione esattamente opposta (liberalizzazione della caccia) a quelli che erano gli intendimenti dei promotori il referendum. Ricordiamo che gli aspetti più caratterizzanti del quesito referendario sono una drastica riduzione delle specie cacciabili (limitate a cinghiale, lepre e fagiano), il divieto di praticare l'attività venatoria nelle giornate di domenica e su terreno coperto da neve, l'abolizione dei privilegi – in termini di carniere consentito – concessi alle aziende faunistico-venatorie.

Nel testo non si prevede, né si cita in alcun modo, l'Osservatorio faunistico. Bisogna quindi ipotizzare la sua eliminazione?

Il ddl prevede l'abrogazione dell'art. 40 della LR 4 maggio 2012 n.5. Questo è appena stato modificato (art. 39 della LR 22 dicembre 2015 n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015, entrata in vigore il giorno successivo), con l'inclusione del divieto di caccia a tre specie in stato di declino: lepre variabile, pernice bianca e allodola. Di fatto, si elimina il divieto di caccia alle tre specie citate prima ancora che possa aver avuto qualche effetto. Ricordiamo infatti che la caccia a lepre variabile e pernice bianca chiude al 30 novembre. L'allodola è invece cacciabile fino al 31 gennaio, tuttavia, essendo una specie parzialmente migratrice, è presumibile ipotizzare una presenza molto ridotta di individui durante il mese di gennaio. Questa situazione appare paradossale ed ha tutto l'aspetto di una presa in giro nei confronti delle Associazioni ambientaliste e dell'opinione pubblica.

Nonostante tutti concordino sulla necessità di rafforzare il legame tra cacciatore e territorio in cui questo esercita la sua attività (al fine di responsabilizzarlo nella gestione delle risorse), il ddl non introduce alcuna novità in questa direzione, anzi, aumentando l'estensione minima di ATC e CA e non prevedendo la possibilità di un'unica opzione, di fatto allenta il legame di cui sopra.

La possibilità concessa al cacciatore di commercializzare la carne degli animali abbattuti in modo legale potrebbe portare a effetti opposti a quelli che si vuole perseguire, e cioè una riduzione nel numero di specie potenzialmente dannose per le attività agro-pastorali. Infatti, come l'esperienza dei piani di prelievo ai cinghiali ha ampiamente dimostrato, il mondo venatorio non ha nessun interesse a che il numero di prede diminuisca ed agisce in modo tale che ciò non succeda. La possibilità di trarre dalla propria attività non solo soddisfazione e piacere, ma anche un tornaconto economico, potrebbe quindi ulteriormente peggiorare la situazione, anche in considerazione del fatto che l'allevamento di cinghiali non verrebbe proibito in modo totale ed anzi si prevedono assurde aree recintate in cui poter liberare e successivamente prelevare cinghiali provenienti da allevamenti (art. 16, comma 15).

Osservazioni specifiche sull'articolato

Art. 2, comma 5

Non è chiaro cosa si intenda per “*particolare tutela*” riferita alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina e agli uccelli di cui alla Direttiva 2009/147/CE. Sarebbe ovvio che ci si riferisca a un divieto generalizzato dei prelievi venatori. Ma allora sarebbe molto più chiaro e meno foriero di equivoci e interpretazioni soggettive inserire tale divieto nell’ambito dell’art. 21.

Art. 2, comma 6

L’inclusione di specie alloctone in un elenco cui non applicare le norme venatorie è prerogativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come esplicitamente previsto dall’art. 2 bis della Legge nazionale sulla caccia (Legge 11 febbraio 1992 n. 157: “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”). In ogni caso si ritiene opportuno acquisire il parere dell’ISPRA.

Art. 2, comma 7

All’interno delle aree comprese nella rete “Natura 2000” l’attività venatoria dovrebbe essere del tutto esclusa, trattandosi di territori per i quali è stato riconosciuto un elevato valore ambientale.

Art. 3, comma 2, lettera b

Sarebbe molto più opportuno cercare di integrare il turismo con attività di protezione ambientale, e in particolare della fauna selvatica. Nel testo predisposto dalla Giunta si ravvisa invece la volontà di attirare in Piemonte cacciatori provenienti da altre aree geografiche, aumentando così la loro densità e la pressione venatoria sulla fauna della Regione. Un turismo orientato sulla possibilità di frequentare aree ad elevata presenza di fauna selvatica è peraltro risultato vincente in numerose realtà, italiane ed internazionali.

Art. 3, comma 2, lettera d

Testo molto confuso e che, di fatto, considera come unica opzione per lo sviluppo di aree marginali la valorizzazione dell’attività venatoria in esse.

Art. 5, comma 1, lettera d

L’introduzione di fauna selvatica dall’estero a scopo di ripopolamento (quindi a fini venatori) dovrebbe essere assolutamente proibita, per motivi di carattere ecologico (spesso si tratta di ecotipi diversi da quelli presenti nelle aree oggetto di intervento, con conseguenti problemi di adattamento e inquinamento genetico), sanitari (possibilità di introdurre patogeni non presenti nelle zone oggetto di intervento), economico (spesso il costo di tali animali è elevatissimo), etiche (gli animali sono soggetti a forti condizioni di stress durante i trasferimenti, in questo caso anche molto lunghi).

Art. 6, comma 3

Occorre stabilire che, in assenza di pianificazione faunistico-venatoria, la caccia deve essere sospesa. Vengono infatti a mancare i presupposti di conoscenza e di pianificazione per scongiurare gravi e spesso irreversibili danni al patrimonio faunistico della regione.

Art. 9, comma 1

L’affermazione di voler accentuare il legame tra cacciatore e territorio è in netta contrapposizione con la scelta di ampliare la superficie minima di ATC e CA (comma 2) e dovrebbe portare, secondo una logica elementare, a ridurne l’estensione. Sempre in questa condivisibile ottica di legare il cacciatore al territorio, sarebbe necessario prevedere che ogni cacciatore possa esercitare la propria attività nell’ambito di un unico ATC oppure CA.

Art. 11, comma 1

I Comitati di Gestione degli ATC e dei CA dovrebbero essere organismi di diritto pubblico e non privato, dal momento che si trovano ad amministrare beni di proprietà pubblica. Inoltre, in quest'ultimo caso, verrebbero favoriti la trasparenza e il controllo sul loro operato.

Art. 11, comma 2

Non è chiaro perché i Comitati di Gestione di ATC e CA dovrebbero poter elargire contributi economici ad associazioni che collaborano alla gestione faunistico-venatoria: si tratta forse della possibilità di finanziare le Associazioni venatorie?

Art. 11, comma 6, lettera c

Il Consiglio Nazionale dell'Ambiente è stato abolito con la Legge 135 del 2012 e non è più operativo dal 25 luglio dello stesso anno. D'altra parte la semplice inclusione nell'elenco delle Associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente appare limitante. A tutt'oggi, infatti, sono ben 78 le associazioni riconosciute, alcune di fatto inesistenti, altre che si occupano di attività slegate o addirittura in contrasto con la protezione dell'ambiente (ad esempio Ekoclub, emanazione della Federazione Nazionale della Caccia).

Art. 11, comma 7.

Lodevole l'intenzione, ma non del tutto convincente la formulazione. Un ambientalista che coltiva un orto ricade nelle categorie escluse?

Art. 11, comma 12.

Le Associazioni venatorie dispongono già di 6 posti nei Comitati di Gestione degli ATC e dei CA. Non sembra quindi il caso di prevedere la presenza alle riunioni di altri rappresentanti di detta categoria, anche per l'obiettiva difficoltà di far rispettare la loro presenza in qualità solo di uditori.

Art. 12, comma 3

Si ritiene che anche in caso di accompagnamento da parte di personale esperto, il cacciatore che partecipa ai piani di abbattimento degli ungulati debba essere in possesso della relativa abilitazione.

Art. 13, comma 1

La delega nei confronti della Giunta Regionale appare generica e senza alcun tipo di vincolo. Sarebbe invece opportuno stabilire i presupposti sulla base dei quali viene stilato il calendario venatorio.

Art. 13, comma 2

Vedi osservazione al punto precedente. Sarebbe inoltre opportuno definire i termini temporali entro i quali tale deliberazione deve essere approvata e resa pubblica.

Art. 14, comma 1, lettera 1, punto 3

Per quanto contrari all'istituzione di tali zone, sarebbe necessario prevedere almeno rigorosi limiti temporali in cui poter esercitare tale attività.

Art. 14, comma 1, lettera 1, punti 4 e 5

Si esprime contrarietà all'istituzione di dette aree, sia per le problematiche legate alla liberazione di animali in aree recintate, il cui destino appare incerto, che per la crudeltà insita nelle prove di allenamento dei cani da tana.

Art. 16, comma 2

L'immissione di fauna selvatica dovrebbe essere vietata ben prima del 31 agosto, cioè nell'imminenza dell'apertura della stagione venatoria. In tal caso, infatti, non si consente alcun ambientamento agli esemplari liberati, che diventeranno facile preda per i cacciatori.

Art. 16, comma 3.

L'immissione di fauna selvatica durante la stagione venatoria rappresenta un'aberrazione del concetto di caccia e ricorda molto di più il famigerato "tiro al piccione", in uso fino a qualche anno fa.

Art. 16, comma 8

I limiti di carniera, all'interno delle aziende faunistico-venatorie, dovrebbero essere validi per tutte le specie cacciabili, anche se comprese tra quelle di incentivazione faunistica.

Art. 16, comma 15

L'istituzione di aree recintate per il prelievo di ungulati provenienti da allevamenti (di fatto il cinghiale) appare un'ipotesi del tutto assurda e ingiustificata, intanto perché favorisce la proliferazione di allevamenti di tali animali, che invece dovrebbero essere rigorosamente vietati. Non si capisce inoltre il motivo per cui si rendano necessarie tali aree, stante l'elevato numero di cinghiali che vivono allo stato libero.

Art. 17

Si esprime contrarietà all'ipotesi di commercializzazione della fauna selvatica, se pure legittimamente abbattuta. Si ritiene, infatti, che ciò potrebbe rappresentare un ulteriore incentivo per il mondo venatorio ad agire in modo tale da lasciare insoluto il problema degli ungulati. L'esperienza negativa in merito ai piani di abbattimento, che si sono rivelati inefficaci, dovrebbe rappresentare un prezioso precedente e stimolo di riflessione.

Art. 19

La legislazione nazionale prevede, per il controllo delle specie di fauna selvatica, l'adozione, in primo luogo, di metodi "ecologici" e solo in caso di provata inefficacia di questi la possibilità di ricorrere ad abbattimenti. Si riporta, a tale proposito, il comma 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157: *"2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali"*. Tale concetto è invece del tutto assente nel ddl, nonostante esistano ormai numerose esperienze che dimostrano come esistano numerosi mezzi alternativi agli abbattimenti per la riduzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività produttive.

Art. 19, comma 14

Il non prevedere i divieti e limitazioni cui è soggetta l'attività venatoria nel caso di interventi di controllo della fauna selvatica appare quanto meno eccessivo, ad esempio in riferimento alle armi da utilizzare.

Art. 20, comma 6. lettera a

Se le attività di controllo straordinario della fauna selvatica possono venire affidate a soggetti incaricati da proprietari o conduttori di fondi agricoli, si ricade pienamente nell'esercizio ordinario dell'attività venatoria, però al di fuori delle norme che la regolano.

Art. 20, comma 8, lettera a

Se le carcasse degli animali abbattuti possono essere cedute a titolo gratuito al personale che partecipa alle operazioni, si ricade in tutto e per tutto nella normale attività venatoria, che quindi dovrebbe essere regolata in modo ordinario.

Art. 21.

Come più volte affermato, si ritiene assolutamente indispensabile che in questo articolo venga esplicitamente previsto il divieto di cacciare quelle specie che si trovano in situazione preoccupante. Ci si riferisce, in particolare, a lepre variabile, pernice bianca, allodola. Ma anche quanto meno a merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, fagiano di monte, coturnice, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, frullino, combattente.

Nello stesso articolo dovrebbe essere previsto il divieto di esercitare l'attività venatoria nella giornata di domenica, soprattutto al fine di evitare situazioni di pericolo per chi frequenta boschi e aree naturali senza essere cacciatore.

Art. 21, comma 1, lettera o

Il divieto di allevamento, importazione e immissione del cinghiale deve essere valido sempre, senza alcuna possibile eccezione.

Art. 21, comma 1, lettera v

Il divieto di caccia laddove si pratica l'allevamento allo stato brado o semibrado deve essere vietato sempre, anche in assenza di muretti o recinzioni.

Art. 21, comma 1, lettera bb

L'uso di richiami vivi deve essere sempre vietato, non solo nell'ambito della pratica venatoria.

Art. 25

Le tasse di concessione regionale sono ferme agli importi del 1996. Ci pare che un adeguamento sarebbe estremamente giustificabile.

Art. 27, comma 1, lettera b

Abrogando in toto tale articolo, si elimina anche il divieto, recentemente introdotto, di abbattere lepre variabile, pernice bianca e allodola. Quindi, tali norme verrebbero eliminate prima ancora di aver potuto sortire alcun effetto, visto che la loro approvazione era coincisa, di fatto, con il termine della passata stagione venatoria. L'operazione appare assolutamente inaccettabile e richiede che il divieto di prelievo alla tre specie trovi spazio all'art. 21.

OSSERVAZIONI SULLA PDL N. 32 “GESTIONE, TUTELA FAUNISTICA, E PROMOZIONE PROGRAMMATA DEL TERRITORIO RURALE PIEMONTESE”

Considerazioni di carattere generale

La pdl 32 si configura simile, nella sua impostazione di base, al ddl 182: pertanto, la maggior parte delle osservazioni precedenti vale anche in questo caso. Si notano tuttavia alcuni aspetti decisamente peggiorativi, che lasciano chiaramente intendere come questa proposta provenga dal mondo venatorio, anzi dai settori decisamente più intransigenti e meno attenti alle problematiche di salvaguardia ambientale di tale settore.

Rileviamo inoltre la superficialità con cui la proposta è stata predisposta: ad esempio vengono citati Enti e strutture che non esistono più da anni (Il Consiglio Nazionale dell'Ambiente –

citato negli artt. 14, 25 e 27 – che non esiste più dal 2012) o addirittura che non sono mai esistiti (la Facoltà di Scienze Agrarie citata all'art. 12).

Osservazioni specifiche sull'articolato

Art. 20

La possibilità di prevedere deroghe al regime di protezione accordato dalla Direttiva Comunitaria sugli uccelli risulta assolutamente inaccettabile. La norma, infatti, consentirebbe la caccia in un contesto territoriale ed ambientale ove questa non troverebbe alcun motivo di giustificazione. Ricordiamo che lo Stato Italiano e numerose Regioni sono sotto inchiesta da parte della Comunità Europea proprio per un uso indiscriminato ed ingiustificato di questa norma, con il rischio concreto di dover pagare sanzioni di importo enormemente elevato.

Art. 30

Tra i soggetti incaricati della vigilanza venatoria non compaiono le guardie giurate facenti capo alle associazioni di protezione ambientale. Una svista o un'esclusione voluta, al fine di rendere ulteriormente episodici i controlli sulla correttezza di chi svolge attività venatoria?

OSSERVAZIONI SULLA PDL N. 196 “TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E DISCIPLINA DEL PRELIEVO VENATORIO”

Considerazioni di carattere generale

Come già affermato in premessa, si ritiene che l'approvazione integrale di questa proposta rappresenti l'unica opzione che la Regione ha per risolvere in modo decoroso l'annosa vicenda del referendum regionale in materia venatoria. La proposta recepisce infatti la maggior parte dei quesiti del referendum e, pur non abolendo la caccia, la riporta entro i limiti previsti dalle prioritarie esigenze di conservazione dell'ambiente naturale.

La prevista possibilità di intervenire in casi particolari sgombra anche il campo da problematiche legate all'impatto della fauna selvatica sulle attività agro-pastorali. L'approvazione di questa pdl rappresenterebbe senza dubbio un atto di grande coraggio, che tuttavia siamo certi verrebbe apprezzato dalla stragrande maggioranza della popolazione, indipendentemente dalle sue convinzioni politiche. Porterebbe anche la nostra Regione in una situazione di avanguardia, non solo a livello nazionale ma addirittura europeo, nel campo della protezione dell'ambiente naturale

PRO NATURA PIEMONTE
(Piero Belletti)

